I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2112/87 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1987

che stabilisce misure speciali per taluni prodotti trasformati a base di olio in Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 89, paragrafo 1 dell'atto di adesione prevede l'adozione delle misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni relative alla politica agricola comune ;

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse, immessi in consumo in Spagna [1], prevede l'instaurazione di un regime di controllo dei prezzi al consumo di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera b) dell'atto di adesione ;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/87 [3], all'atto dell'immissione sul mercato interno spagnolo degli oli destinati all'alimentazione umana, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1183/86, viene riscosso un contributo fissato sulla base della differenza tra il prezzo dell'olio di soia praticato in Spagna nel corso della campagna 1984/1985 e il prezzo di tale olio importato in Spagna in provenienza dai paesi terzi ;

considerando che tali oli costituiscono la principale materia prima per l'industria della maionese e di altre salse ; che, a motivo dell'applicazione del contributo, i costi di produzione dell'industria spagnola risultano superiori a quelli delle industrie concorrenti degli altri Stati membri ; che, per evitare gravi perturbazioni sul mercato spagnolo, è opportuno disporre che l'importo del contributo riscosso in Spagna all'atto dell'acquisto degli oli destinati alla produzione di maionese e altre salse venga rimborsato alle imprese utilizzatrici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è rimborsato, a richiesta dell'impresa utilizzatrice, per gli oli per i quali il contributo è stato pagato, impiegati per la fabbricazione dei prodotti seguenti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.04	Salse ; condimenti composti : C. altri

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 [5].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
[2] GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
[3] GU n. L 68 del 12. 3. 1987, pag. 18.
[4] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[5] GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. SCHALL HOLBERG